

IL GOVERNO ROMENO

RIPUBBLICAZIONE DELLA LEGGE N. 220/2008

per la scelta del sistema di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili di energia*)

*) Ripubblicata in base all'art. II della Legge n. 139/2010 riguardo la modifica e l'integrazione della Legge n. 220/2008 per la scelta del sistema di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili di energia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, I° Parte, n. 474 dal 9 luglio 2010, dando una numerazione ai testi. La legge n. 220/2008 per la scelta del sistema di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili di energia è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, I° Parte, n. 743 del 3 novembre 2008

L'Ordinanza 29 del 30 agosto 2010 (L'Ordinanza 29/2010) riguardo la modifica e l'integrazione della Legge n. 220/2008 per la scelta del sistema di promozione della produzione di energia dalle fonti rinnovabili di energia.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, 616 del 31 agosto 2010 (G.U. 616/2010)

Art. I. – La legge n. 220/2008 per la scelta del sistema di promozione della produzione di energia dalle fonti rinnovabili di energia, repubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, I° Parte, n. 577 del 13 agosto 2010, si modifica e si integra come segue:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1.

(1) La presente legge crea il campo legale necessario per l'espansione dell'utilizzo delle risorse rinnovabili di energia, attraverso:

- a) attrarre nella bilancia energetica nazionale le risorse rinnovabili di energia, necessarie per l'aumento della sicurezza della fornitura con energia e per diminuire gli import delle risorse primarie di energia;
- b) stimolare lo sviluppo durabile a livello locale e regionale e creare nuovi posti di lavoro afferenti ai processi di valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
- c) ridurre l'inquinamento dell'ambiente tramite la diminuzione della produzione di emissioni inquinanti e gas ad effetto serra;
- d) garantire il cofinanziamento necessario per attrarre fonti di finanziamento esterni, indirizzate alla promozione delle fonti rinnovabili di energia, nel limite delle fonti stabilite annualmente tramite la legge del budget statale ed esclusivamente a favore delle autorità pubbliche locali;
- e) definire le norme in merito alle Garanzie d'Origine, ai procedimenti amministrativi applicabili e la connessione alla rete elettrica, in quello che riguarda l'energia prodotta da fonti rinnovabili;
- f) stabilire i criteri di durabilità per i biocombustibili e bioliquidi.

(2) La presente legge istituisce il sistema della promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili di energia.

Art. 2.

I significati dei termini e delle espressioni ritrovati nella presente legge sono:

- a) ANRE *Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei* (l'Autorità Nazionale di Regolamentazione nel Campo dell'Energia);

- b) biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, degli scarti e dei rifiuti di origine biologica dall'agricoltura (comprese le sostanze di origine vegetale ed animale), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e la acquacoltura, accanto alla frazione biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani, codificate in conformità alle disposizioni vigenti;
- c) bioliquido: combustibile liquido prodotto dalla biomassa utilizzata per scopi energetici, diversi da quelli per il trasporto, compresa la produzione di energia elettrica e di energia termica destinata al riscaldamento ed al raffrescamento;
- d) biocarburante: combustibile liquido o gassoso utilizzato per il trasporto, prodotto dalla biomassa;
- e) centrale elettrica: l'insieme di impianti, costruzioni ed attrezzature necessarie per la produzione di energia elettrica; può essere formata da uno o più gruppi elettrici;
- f) centrale idroelettrica rimodernata: centrale idroelettrica con il massimo di potenza installata di 10 MW, che soddisfa le seguenti condizioni: la durata di funzionamento è di minimo 15 anni dalla data dell'installazione; sono state sostituite alcune tecnologie esistenti, usate moralmente e/o fisicamente, con delle tecnologie moderne, con lo scopo di far crescere l'efficienza dell'attività di produzione;
- g) centrale nuova/gruppo elettrico nuovo: la centrale/ il gruppo elettrico installata/installato dopo l'1 gennaio 2004, composta/composto in totalità da attrezzature nuove;
- h) certificazione verde: titolo che attesta la produzione di una certa quantità elettrica da fonti rinnovabili di energia. Il Certificato si può vendere/acquistare, a parte dalla quantità di energia elettrica che esso rappresenta, su un mercato organizzato, ai sensi della legge;
- i) consumo finale lordo di energia elettrica: la quantità di energia elettrica prodotta, compreso il consumo di energia elettrica dal settore di produzione dell'energia elettrica, accanto alle perdite di energia elettrica dalle reti di trasporto e distribuzione, escludendo la produzione di energia elettrica prodotta dalle centrali elettriche di accumulazione mediante pompaggio di acqua (anteriore) nel bacino superiore al quale si aggiunge la differenza tra l'import e l'export di energia elettrica;
- il) consumo finale lordo di energia: il consumo di prodotti energetici forniti con fini energetici all'industria, ai trasporti, al settore domestico, ai servizi (compresi i servizi pubblici), all'agricoltura, alla silvicoltura e pesca, accanto al consumo di energia elettrica e termica, ed alle perdite di energia elettrica e termica dalla distribuzione e dal trasporto;
- i2) obbligo riguardo l'energia rinnovabile: il sistema di promozione impone sia ai produttori di energia l'inserimento nella loro produzione di una certa percentuale di energia dalle fonti rinnovabili, sia ai fornitori di energia di inserire nella fornitura di energia una certa percentuale dalle fonti rinnovabili, che ai consumatori di energia di inserire nel loro consumo una certa percentuale di energia dalle fonti rinnovabili. I sistemi presso i cui si soddisfano questo tipo di richieste sono comprese nelle definizioni;
- j) il consumo tecnologico proprio: il consumo di energia elettrica di una centrale elettrica, necessario per la realizzazione della produzione di energia elettrica;
- k) il consumatore finale di energia elettrica: la persona che utilizza energia elettrica per il consumo personale, escluso il consumo di energia elettrica per i processi tecnologici di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica;
- l) quota annuale obbligatoria per l'acquisizione dei certificati verdi: quota di acquisizione di certificati verdi imposta annualmente dai fornitori di energia elettrica, ai sensi della presente legge, con applicazione di sanzioni penali;
- m) quota annuale obbligatoria di energia elettrica prodotta dalle fonti rinnovabili che usufruisce del sistema di promozione: il peso dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia elettrica, per la quale si applica il sistema di

quote obbligatorie, esclusa l'energia elettrica prodotta dalle centrali idroelettriche con potenze installate superiori ai 10 MW;

n) energia aerotermica: energia stoccata sotto forma di calore nell'aria dell'ambiente;

o) energia geotermica: energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la superficie solida del suolo;

p) energia idrotermica: energia stoccata sotto forma di calore nelle acque superficiali;

q) il Fondo per l'Ambiente (*Fondul pentru Mediu*): strumento economico-finanziario gestito dall'Amministrazione del Fondo per l'Ambiente destinato al sostegno e alla realizzazione dei progetti e programmi per la protezione dell'ambiente, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti nel campo della protezione dell'ambiente, regolamentate dall'Ordinanza emergenza del Governo n. 196/2005 riguardo il Fondo per l'ambiente, approvata con modifiche ed integrazioni attraverso la Legge n. 105/2006, con le modifiche ed i completamenti ulteriori;

r) fornitore di energia elettrica: azienda (persona giuridica) titolare della licenza di fornitura che garantisce la fornitura di energia elettrica a uno o più consumatori, in base ad un contratto di fornitura;

s1) garanzia di origine: il documento elettronico con unica funzione di fornire ad un consumatore finale la prova che una percentuale oppure una quantità di energia fornita è stata prodotta da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 3, comma (6) della Direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 riguardo le norme comuni per il mercato interno di energia elettrica e l'abrogazione della Direttiva 96/92/CE;

s2) gruppo elettrico: l'unità tecnologica produttrice di energia elettrica che può essere individualizzata con lo scopo della realizzazione, della rimodernazione e della messa in funzione;

t1) riscaldamento o raffrescamento centralizzato: la distribuzione di energia termica sotto forma di vapore, acqua bollente oppure liquidi raffreddati, da una fonte centrale di produzione, mediante una rete, verso più edifici o posti, col fine dell'utilizzo per riscaldare o raffreddare gli spazi interni oppure nei processi di riscaldamento o raffrescamento;

t2) ministero di *resort*: il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Ambiente d'Affari;

u) operatore di trasporto e sistema: la persona che dispone, con qualsiasi titolo, una rete elettrica di trasporto ed è titolare di una licenza di trasporto attraverso la quale risponde dell'operare, dell'assicurare la manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di trasporto in una certa zona e, dov'è applicabile, l'interconnessione con altri sistemi elettroenergetici, accanto al garantire a lungo termine la capacità del sistema di soddisfare le richieste ragionevoli per il trasporto dell'energia elettrica;

v) operatore di distribuzione: qualsiasi persona che dispone, con qualsiasi titolo, una rete elettrica di trasporto ed è titolare di una licenza di trasporto attraverso la quale risponde dell'operare, dell'assicurare la manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di trasporto in una certa zona e, dov'è applicabile, l'interconnessione con altri sistemi elettroenergetici, accanto al garantire a lungo termine la capacità del sistema di soddisfare le richieste ragionevoli per il trasporto dell'energia elettrica;

w) operatori di rete: gli operatori di distribuzione e l'operatore di trasporto e sistema;

x) Il Piano nazionale di azione: il piano attraverso il quale si stabiliscono i bersagli nazionali riguardo la percentuale dell'energia da fonti rinnovabili consumata in trasporti, energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento nel 2010, tenendo presente gli effetti delle misure delle altre politiche in merito all'efficienza energetica sul consumatore finale di energia e le misure che devono essere adottate per il raggiungimento degli obiettivi nazionali globali;

y) sistema di quote obbligatorie: il meccanismo di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili di energia attraverso l'applicazione delle quote annuali obbligatorie di acquisto di certificati verdi;

z) sistema di promozione: qualsiasi strumento, schema o meccanismo che promuova l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili, attraverso la riduzione dei costi dell'energia rinnovabile, mediante l'aumento del prezzo di vendita dell'energia menzionata o mediante l'aumento, tramite alcuni obblighi in merito all'energia rinnovabile oppure in un altro modo, della quantità di questo tipo di energia acquisita; Questo include, ma non si limita al sistema di promozione attraverso certificati verdi, anche sostegno agli investimenti, esenzioni dalle tasse o riduzioni delle imposte, rimborsi di tasse, schemi di promozione con riguardo all'obbligo di acquisto dell'energia da fonti rinnovabili;

aa) sistema di promozione attraverso certificati verdi: il sistema di quote obbligatorie combinato con la transazione dei certificati verdi;

ab) sistema elettroenergetico isolato: il sistema locale di produzione, distribuzione e fornitura di energia elettrica che non è interconnesso al Sistema Elettroenergetico Nazionale;

ac) fonti rinnovabili di energia: le risorse di energia nonfossile, ovvero l'energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e l'energia degli oceani, l'energia idraulica, biomassa, gas ricavato dalla fermentazione dei rifiuti, gas ottenuto dalla fermentazione dei fanghi negli impianti di scarico - depurazione delle acque usate, ma anche il biogas;

ad) bersagli nazionali con riguardo alla percentuale dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili di energia: obiettivi nazionali con riguardo alla percentuale dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del consumo finale lordo di energia elettrica, includendo, oltre l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili di energia presentati all'art. 3, comma (1), anche l'energia elettrica prodotta nelle centrali idroelettriche con potenze installate superiori ai 10 MW.

Art. 3.

(1) Il sistema di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili di energia, chiamato in seguito *sistema di promozione*, stabilito dalla presente legge, si applica per l'energia elettrica fornita nella rete elettrica e/o ai consumatori, prodotta da:

a) energia idraulica utilizzata nelle centrali con potenza installata di al massimo 10 MW;

b) energia eolica;

c) energia solare;

d) energia geotermica;

e) biomassa;

f) bioliquidi;

g) biogas;

h) gas ricavato dai rifiuti;

i) gas ottenuto dalla fermentazione dei fanghi negli impianti di depurazione delle acque usate.

(2) Il sistema di promozione stabilito dalla presente legge si applica per un periodo di:

a) 15 anni, per l'energia elettrica prodotta in conformità da quanto previsto dalla presente legge, comma (1), in gruppi/centrali nuovi/nuove;

b) 10 anni, per l'energia elettrica prodotta da gruppi di centrali idroelettriche con potenza installata di al massimo 10 MW, ritecnologizzata;

c) 7 anni, per l'energia elettrica prodotta da gruppi di centrali che sono state usate per la produzione di energia elettrica sul territorio di altri paesi: se sono utilizzate per sistemi elettroenergetici isolati oppure sono state messe in funzione prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma non più vecchie di 10 anni e conformi con le norme di protezione dell'ambiente;

d) 3 anni, per l'energia elettrica prodotta da gruppi di centrali idroelettriche con potenza installata di al massimo 10 MW, nontecnologizzata.

(3) Il sistema di promozione si applica ai produttori, possessori delle capacità di produzione menzionate alla comma (2), qualificati dall'ANRE per ciò, dalla data in cui avviano la produzione di energia elettrica e ricevono i certificati verdi per l'energia elettrica, in

conformità all'art. 6, se le messe in funzione, ovvero le ritecnologizzazioni di gruppi/centrali, si realizzano fino alla fine dell'anno 2016.

(4) La qualificazione che ha come scopo l'applicazione del sistema di promozione stabilito dalla presente legge si può fare a tape, man mano che si mette in funzione ogni gruppo elettrico individuale dall'interno di una capacità energetica. Nel caso in cui si ottengono più gruppi elettrici, il periodo dell'applicazione del sistema di promozione regolamentato dalla presente legge si applicherà in modo differenziato, in base al momento della qualificazione.

(5) Nel caso dell'energia elettrica prodotta dalle centrali elettriche *multicombustibili*, che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, usufruisce del sistema di promozione solo la parte di energia elettrica prodotta realmente da fonti rinnovabili di energia, stabilita in base al contenuto energetico afferente alle fonti rinnovabili.

(6) Non si applica il sistema di promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia stabilito dalla presente legge per:

a) l'energia elettrica prodotta dai rifiuti industriali e/o urbani dall'import, indipendentemente dalla potenza installata alla centrale elettrica;

b) l'energia elettrica prodotta dalle centrali di accumulazione mediante pompaggio anteriore di acqua nel bacino superiore;

c) l'energia elettrica prodotta dalle centrali elettriche *multicombustibili*, che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, di cui contenuto energetico del combustibile convenzionale rappresenta più di 75% del contenuto energetico totale utilizzato;

d) l'energia elettrica afferente al proprio consumo tecnologico della centrale.

(7) Nel caso dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in cogenerazione, il sistema di promozione si applica per l'energia elettrica prodotta in cogenerazione di alta efficienza, qualificata in conformità alle regolamentazioni in vigore, i produttori avendo il diritto di scegliere sia per lo schema di promozione per la cogenerazione sia per lo schema di promozione prevista dalla presente legge.

CAPO II

Il sistema di promozione della produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili di energia

Art. 4.

(1) Per la promozione della produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili di energia si applica il sistema di promozione regolamentato dalla presente legge.

(2) Il livello dei obiettivi nazionali con riguardo alla percentuale dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili di energia del consumo finale lordo di energia elettrica nella prospettiva degli anni 2010, 2015, 2020 è di 33%, 35% e rispettivamente 38%.

(3) Per il raggiungimento dei obiettivi nazionali previsti dalla presente legge, comma (2), oltre l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili di energia previste all'art. 3, comma (1), si prende in considerazione anche l'energia elettrica prodotta dalle centrali idroelettriche con potenze installate superiori ai 10 MW.

(4) Le quote annuali obbligatorie di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili che usufruisce del sistema di promozione attraverso i certificati verdi per il periodo 2010-2020 sono le seguenti: 2010 - 8,3%; 2011 - 10%; 2012 - 12%; 2013 - 14%; 2014 - 15%; 2015 - 16%; 2016 - 17%; 2017 - 18%; 2018 - 19%; 2019 - 19,5%; 2020 - 20%.

(5) Le quote annuali obbligatorie di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, che usufruisce del sistema di promozione attraverso i certificati verdi per il periodo 2010-2020, vengono stabilite dal ministero di *resort* e vengono approvate attraverso la Decisione del Governo. Esse non saranno inferiori alla quota stabilita per l'anno 2020.

(6) ANRE qualifica i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia per usufruire del sistema di promozione attraverso i certificati verdi, nelle condizioni previste dal

Regolamento di qualificazione dei produttori di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile per l'applicazione del sistema di promozione attraverso i certificati verdi.

(7) Nella prima decade del mese di dicembre, ANRE pubblica sul proprio sito la quota annuale obbligatoria di acquisto di certificati verdi, stimata per l'anno successivo, il numero di certificati verdi stimati ad essere emessi in base alle informazioni in merito all'energia elettrica stimata ad essere prodotta da fonti rinnovabili di energia per l'anno successivo ed il consumo finale di energia stimato per l'anno successivo.

(8) ANRE sviluppa una metodologia, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge*), col fine di stabilire le quote annuali di acquisto di certificati verdi, approvata per disposizione del presidente ANRE.

(9) Entro il 1 marzo dell'anno in corso, ANRE abbasserà la quota obbligatoria di acquisto di certificati verdi afferente all'anno precedente, in base alle realizzazioni effettive dell'anno precedente e la pubblicherà sul proprio sito.

Art. 5.

(1) Il livello dell'obiettivo nazionale riguardo alla percentuale dell'energia prodotta da fonti rinnovabili di energia rispetto al consumo finale lordo di energia entro l'anno 2020 è del 24%.

(2) Il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili si calcola come la somma delle seguenti:

a) il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia;

b) il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e per il raffrescamento; ed

c) il consumo finale di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

(3) La metodologia di calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili viene stabilita dall' ANRE entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente **).

*) Il testo è stato modificato dalla Legge n. 139/2010 con riguardo alla modifica della Legge n. 220/2008 per la scelta del sistema di promozione della produzione dell'energia da fonti rinnovabili di energia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, I° Parte, n. 474 del 9 luglio 2010, di conseguenza, il termine in questione decorre dalla data dell'entrata in vigore della Legge n.139/2010.

**) Il testo è stato introdotto attraverso la Legge n. 139/2010 con riguardo alla modifica della Legge n. 220/2008 per la scelta del sistema di promozione della produzione dell'energia da fonti rinnovabili di energia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, I° Parte, n. 474 del 9 luglio 2010, di conseguenza, il termine in questione decorre dalla data dell'entrata in vigore della Legge n.139/2010.

(4) Per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale previsto dalla presente legge, comma (1), la politica energetica della Romania vorrà raggiungere almeno la realizzazione delle quote annuali obbligatorie, previste dall'art.4.

(5) Il livello dell'obbiettivo nazionale riguardo la percentuale dell'energia da fonti rinnovabili utilizzata in tutte le forme di trasporto nell'anno 2020 è di almeno 10% del consumo nazionale finale di energia nei trasporti.

(6) La percentuale dell'energia da fonti rinnovabili utilizzata da tutte le tipologie di trasporto nell'anno 2020 si stabilisce come segue:

a) per il calcolo del numeratore, ovvero la quantità totale di energia consumata per il trasporto, si prendono in considerazione solo: la benzina, il gasolio ed i biocarburanti consumati nel trasporto stradale e ferroviario, e l'energia elettrica;

b) per il calcolo del denominatore, ovvero la quantità di energia consumata per il trasporto, si prendono in considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili consumati da tutte le tipologie di trasporto;

c) per calcolare il contributo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata da tutte le tipologie di veicoli elettrici con riguardo ai punti a) e b), si utilizza la percentuale di energia elettrica da fonti rinnovabili dalla Romania, misurata 2 anni prima dell'anno in questione. Inoltre, per calcolare la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dagli autoveicoli elettrici, si deve tener presente che il suo contenuto energetico rappresenta il 2,5 dell'energia elettrica da fonti rinnovabili consumata.

Art. 6.

(1) L'operatore di trasporto emette mensilmente certificati verdi ai produttori, per la quantità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili di energia e consegnata ai fornitori e/o ai consumatori finali.

(2) I produttori di energia da fonti rinnovabili di energia usufruiscono del numero di certificati verdi per l'energia elettrica prodotta e fornita previsti dalla presente legge, comma (1), anche per la quantità di energia elettrica prodotta nel periodo di prova del funzionamento dei gruppi/delle centrali elettriche/elettriche come segue:

a) per l'energia elettrica dalle centrali idroelettriche con potenze installate di al massimo 10 MW:

(i) 3 certificati verdi per ogni 1 MWh prodotto e fornito, se le centrali idroelettriche sono nuove;

(ii) due certificati verdi per ogni 1 MWh prodotto e fornito, se le centrali idroelettriche sono ritecnologizzate;

b) un certificato verde per ogni 2 MWh prodotti dalle centrali idroelettriche con la potenza installata di al massimo 10 MW, che non soddisfano le condizioni previste alla lett. a);

c) due certificati verdi, fino all'anno 2017 ed un certificato verde con decorrenza dal 2018 per ogni 1 MWh prodotto e fornito dai produttori di energia elettrica ricavata dall'energia eolica;

d) 3 certificati verdi per ogni 1 MWh prodotto e fornito dai produttori di energia elettrica ottenuta dalle fonti previste dall' art. 3, comma (1), lett. d) i).

e) 6 certificati verdi per ogni 1 MWh prodotto e fornito dai produttori di energia elettrica ricavata dall'energia solare.

(3) Usufruiranno del sistema di promozione attraverso i certificati verdi, regolamentato dalla presente legge, anche i sistemi elettroenergetici isolati.

(4) Per l'energia elettrica prodotta mediante la cogenerazione di alta efficienza dalle centrali che utilizzano le fonti rinnovabili di energia previste dall'art. 3 comma (1) lett. d)i), si consegna, oltre cioè previsto dalla comma (2) lett.d), un certificato verde per ogni 1 MWh prodotto e fornito.

(5) ANRE ha le seguenti attribuzioni:

a) qualifica i gruppi/le centrali elettriche che usufruiscono dello schema di promozione, in base al Regolamento di qualificazione dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia per l'applicazione dello schema di promozione;

b) crea l'ambito di regolamentazione per il monitoraggio dei costi/redditi di produzione dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che usufruiscono dello schema di promozione attraverso certificati verdi.

Art. 7.

(1) Gli operatori di distribuzione trasmettono mensilmente all'operatore di trasporto e sistema, senza alcun pagamento, i dati riguardanti la quantità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e fornita dai produttori collegati alle reti di distribuzione nelle zone per le quali possiedono la licenza e per le quali hanno la qualità di concessionari, come previsto dai contratti di concessione.

(2) I produttori che forniscono energia elettrica in base ai contratti diretti, trasmettono mensilmente all'operatore di trasporto e sistema dati riguardanti le quantità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Art. 8.

I fornitori di energia elettrica sono obbligati ad acquistare annualmente un numero di certificati verdi equivalente con la somma tra il valore della quota annuale obbligatoria di acquisto di certificati verdi stabilito per l'anno in questione, ai sensi dell'art. 4 comma (7), e la quantità di energia elettrica, espressa in MWh, fornita annualmente ai consumatori finali.

Art. 9.

(1) L'operatore di trasporto e del sistema e gli operatori di distribuzione sono obbligati a garantire il trasporto, la distribuzione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili di energia, garantendo l'affidabilità e la sicurezza delle reti di energia elettrica.

(2) La connessione dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili alle reti di energia elettrica si realizza in base al Regolamento con riguardo alla connessione degli utilizzatori alle reti elettriche di interesse pubblico, emesso in base all'art. 11, comma (2), lett. q) della Legge dell'energia elettrica n. 13/2007, con le modifiche e le integrazioni ulteriori*).

(3) Gli investimenti realizzati dagli operatori di trasporto e/o distribuzione, in base a ciò previsto alla comma (2) della presente legge, si considerano attivi regolamentati e riconosciuti in questo senso dall'ANRE.

(4) Le tariffe di trasporto e distribuzione sono nondiscriminatori tra l'energia prodotta da fonti rinnovabili di energia e quella prodotta da fonti convenzionali di energia.

(5) Nel caso in cui l'operatore di trasporto e sistema oppure gli operatori di distribuzione prendono provvedimenti significativi per limitare l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, per garantire la sicurezza del sistema elettroenergetico nazionale e la sicurezza dell'approvvigionamento con energia, gli operatori di sistema responsabili sono obbligati ad informare l'ANRE riguardo ai provvedimenti presi ed a indicare quali misure correttive ritengono prendere per evitare qualsiasi limitazione non adatta.

*) Vedere la Decisione del Governo n. 90/2008 per l'approvazione del Regolamento in merito alla connessione degli utilizzatori alle reti elettriche di interesse pubblico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, I° Parte, n. 109 del 12 febbraio 2008.

CAPO III

La transazione dei Certificati Verdi

Art. 10.

(1) I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia ed i fornitori transazioneranno i certificati verdi sul mercato centralizzato dei certificati verdi, ed anche sul mercato dei contratti bilaterali dei certificati verdi.

(2) Il quadro di transazione dei certificati verdi sul mercato dei certificati verdi è assicurato dalla Società Commerciale „*Operatorul Pieței de Energie Electrică Opcom*” S.A. („L'Operatore del Mercato dell'Energia Elettrica Opcom”), come operatore del mercato di energia elettrica, in conformità alle regolamentazioni ANRE.

(3) Fino al raggiungimento dei bersagli nazionali, i certificati verdi possono essere transazionati soltanto sul mercato interno dei certificati verdi.

Art. 11.

(1) Per il periodo 2008-2025, il valore di transazione dei certificati verdi sui mercati menzionati all'art. 10, comma (1) è compreso tra:

- a) un valore minimo di transazione di 27 euro/certificato; e
- b) un valore massimo di transazione di 55 euro/certificato.

(2) In tutti i casi, il valore in *lei (ron)* si calcola al valore medio del cambio valuta stabilito dalla Banca Nazionale della Romania per il mese di dicembre dell'anno precedente.

(3) A partire dall'anno 2011, i valori di transazione menzionati alla comma (1) si indicizzano ogni anno dall'ANRE in conformità al tasso di inflazione medio registrato nel mese di dicembre dell'anno precedente, calcolato al livello UE 27, comunicato ufficialmente dall'EUROSTAT.

(4) Entro 15 giorni dalla pubblicazione del tasso medio di inflazione calcolato al livello UE 27 dall'EUROSTAT, ANRE pubblica sul proprio sito i valori minimi e massimi determinati come previsto dalla comma (1) (3), indicizzati ed applicabili per l'anno in corso.

(5) Dopo l'anno 2025, il valore di transazione dei certificati verdi sarà quello stabilito dal mercato dei certificati verdi, però non può essere inferiore al valore minimo di transazione applicato nell'anno 2025, indicizzato ogni anno come previsto dalla comma (3).

CAPO IV

Il soddisfacimento delle quote obbligatorie da parte dei fornitori

Art. 12.

(1) ANRE stabilisce, entro il giorno 15 aprile di ogni anno, per l'anno calendaristico precedente e per ogni fornitore, in base al numero di certificati verdi acquistati e all'energia elettrica fornita ai clienti finali, il grado del soddisfacimento della quota annuale obbligatoria di acquisto di certificati verdi.

(2) Il fornitore che non realizza la quota obbligatoria annuale è obbligato a pagare il controvalore dei certificati verdi non acquistati al valore di 110 euro per ogni certificato non acquistato, calcolato in *lei (ron)* al valore medio del cambio valuta stabilito dalla Banca Nazionale della Romania per il mese di dicembre dell'anno precedente.

(3) A partire dall'anno 2011, il valore previsto dalla comma (2) si indicizza ogni anno dall'ANRE in conformità al tasso di inflazione medio registrato nel mese di dicembre dell'anno precedente, calcolato al livello UE 27, comunicato ufficialmente dall'EUROSTAT.

(4) Entro 15 giorni dalla pubblicazione del tasso medio di inflazione calcolato al livello UE 27 dall'EUROSTAT, ANRE pubblica sul proprio sito il valore determinato come previsto dalla comma (2) e (3), indicizzato ed applicabile per l'anno in corso.

(5) La somma risultata dall'applicazione di ciò previsto dalla comma (2) e (3) è raccolta dall'operatore di trasporto e sistema e trasforma in ricavo al Fondo per l'Ambiente con il fine di finanziare la produzione di energia da fonti rinnovabili da parte delle persone fisiche che investono in capacità energetiche con potenza installata di al massimo 100 kW.

CAPO V

La valutazione regionale del potenziamento delle fonti rinnovabili di energia

Art. 13.

(1) Il Ministerul di *resort* ha le seguenti attribuzioni:

- a) elabora la strategia di valorizzazione e promozione delle fonti rinnovabili di energia;
- b) valuta il potenziamento tecnico, economico ed ecologico per ogni tipo di fonte rinnovabile di energia;
- c) organizza il potenziamento stabilito in conformità alla lett. b) per le zone di licenza afferenti agli operatori di distribuzione di energia elettrica che hanno la qualità di concessionari nei contratti di concessione;
- d) elabora, insieme all'ANRE, il quadro unitario di norme e regolamentazioni con riguardo all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia elettrica.

"(2) Il Ministero di *resort* elabora il Piano di azione nazionale nel campo dell'energia rinnovabile secondo il modello stabilito dalla Commissione Europea, conforme all'art. 4,

comma (1) della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 in merito alla promozione dell'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili, di modifica e ulteriormente di abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

CAPO VI

La commercializzazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili di energia

Art. 14.

(1) I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia vendono l'energia elettrica prodotta sul mercato dell'energia elettrica al prezzo del mercato.

(2) L'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili di energia dalle centrali elettriche con potenze installate di al massimo 1 MW/centrale può essere venduta a prezzi regolamentati, ai fornitori coinvolti nelle zone delimitate dalla licenza dei quali si trovano le centrali.

(3) I fornitori coinvolti sono obbligati, alla richiesta dei produttori e dei consumatori possessori di centrali elettriche che utilizzano fonti rinnovabili di energia, ad acquistare l'energia elettrica prodotta come previsto dalla comma (2), nelle condizioni stabilite dall'ANRE.

(4) I prezzi regolamentati previsti dalla comma (2) sono stabiliti dall'ANRE in base ad una metodologia che sarà approvata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge*), in conformità al sistema di promozione previsto da essa.

(5) Le richieste di vendita dell'energia elettrica da parte dei produttori/consumatori previsti dalla comma (3) saranno rivolte ai fornitori coinvolti, normalmente entro la fine del mese di ottobre dell'anno anteriore al contratto, i contratti di compra-vendita essendo conclusi per almeno 1 anno.

(6) Le persone fisiche che possiedono unità di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza installata al di sotto di 1 MW/posto di consumo, e le autorità pubbliche che possiedono capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, realizzate parzialmente o integralmente con fondi strutturali, possono usufruire, da parte dei fornitori con i quali hanno concluso un contratto di fornitura di energia elettrica, su richiesta, del servizio di regolamentazione, finanziaria e/o quantitativa, tra l'energia fornita e l'energia consumata nella rete, secondo una metodologia elaborata dall'ANRE, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge*).

(7) L'operatore di trasporto e sistema e/o gli operatori di distribuzione garantiscono il trasporto, la distribuzione ed il dispacciamento con priorità dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, per tutti i produttori di energia da fonti rinnovabili, indipendentemente dalla capacità, sulla base dei criteri trasparenti e nondiscriminatori, con la possibilità di modificare le notifiche nel corso del giorno di intervento, secondo la metodologia stabilita dall'ANRE, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge**), di modo che la limitazione oppure la sospensione della produzione dell'energia da fonti rinnovabili sia applicata soltanto in casi particolari, se questa azione è necessaria per la stabilità e la sicurezza del Sistema Energetico Nazionale.

*) Il testo è stato modificato dalla Legge n. 139/2010 che riguarda la modifica della Legge n. 220/2008 per stabilire il sistema di promozione della produzione dell'energia da fonti rinnovabili di energia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, I° Parte, n. 474 del 9 luglio 2010, di modo che il termine in questione decorra dalla data dell'entrata in vigore della Legge n.139/2010.

**) Il testo è stato modificato dalla Legge n. 139/2010 che riguarda la modifica della Legge n. 220/2008 per stabilire il sistema di promozione della produzione dell'energia da fonti rinnovabili di energia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, I° Parte, n. 474 del

9 luglio 2010, di modo che il termine in questione decorra dalla data dell'entrata in vigore della Legge n.139/2010.

Art. 15.

(1) Per la realizzazione dell'obiettivo nazionale con riguardo all'energia da fonti rinnovabili di energia:

a) La Romania può, attraverso accordi comuni con paesi membri dell'Unione Europea:

(i) prevedere e concordare con un altro paese membro su alcuni trasferimenti di quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili;

(ii) cooperare alla realizzazione di alcuni progetti comuni con riguardo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia;

(iii) armonizzarsi, in totalità oppure parzialmente, gli schemi nazionali di promozione;

b) La Romania può, attraverso accordi comuni con paesi terzi, cooperare alla realizzazione di alcuni progetti comuni con riguardo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. La cooperazione in questione può implicare anche degli operatori privati.

(2) Gli accordi come quelli stabiliti dalla comma (1) sono conclusi per uno o più anni e sono notificati alla Commissione Europea dal Ministero di *resort* entro al massimo 3 mesi dalla conclusione di ogni anno nel quale sono in vigore.

(3) Le norme in merito alla modalità di prendere in considerazione, allo stabilire dell'obiettivo nazionale, i risultati degli accordi previsti dalla comma (1), sono emesse dai ministeri coinvolti, entro 60 giorni dalla trasposizione delle direttive europee in quelle romene, stabilite dalla Direttiva 2009/28/CE.

CAPO VII

Progetti comuni

Art. 16.

(1) Il quadro di regolamentazione necessario alla cooperazione con altri paesi membri, all'interno di tutte le tipologie di progetti comuni riguardo alla produzione di energia elettrica, di riscaldamento oppure di raffrescamento da fonti rinnovabili di energia, viene elaborato da parte del ministero di *resort*, in collaborazione con le autorità di competenza, ed approvato attraverso la decisione del Governo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ***). La cooperazione in questione può coinvolgere gli operatori privati.

(2) Il ministero di *resort*, in base ai dati forniti dalle autorità di competenza, informa la Commissione Europea con riguardo alla percentuale oppure alla quantità di energia elettrica, di riscaldamento o di raffrescamento, da fonti rinnovabili di energia prodotta all'interno di qualsiasi progetto comune sul territorio della Romania, che è diventato operativo dopo il 25 giugno 2009, oppure della capacità aumentata dell'impianto che è stato ritecnologizzato dopo la data in questione, che deve essere considerata compresa nell'obiettivo nazionale globale del paese membro con il quale è stato concluso il progetto comune.

(3) La notifica menzionata alla comma (2):

a) descrive l'impianto proposto all'interno del progetto comune oppure identifica l'impianto ritecnologizzato;

b) specifica la percentuale oppure la quantità di energia elettrica, di riscaldamento o di raffrescamento, prodotta dall'impianto in questione, che deve essere presa in considerazione all'interno degli obiettivi nazionali globali di un altro paese membro;

c) identifica il paese membro nel favore del quale si realizza la notifica; e

d) specifica il periodo, espresso in anni calendaristici interi, nel quale l'energia elettrica, il riscaldamento oppure il raffrescamento, prodotta dall'impianto, da fonti rinnovabili di energia, deve essere presa in considerazione come compresa nell'obiettivo nazionale globale dell'altro paese membro.

(4) Il periodo menzionato dalla comma (3), lett. d) non può superare l'anno 2020. La durata di un progetto comune non può superare l'anno 2020.

(5) Una notifica effettuata in base al presente articolo non può essere modificata oppure ritirata senza l'accordo del paese membro identificato in conformità alla comma (3) lett. c).

Art. 17.

(1) Nel caso della realizzazione di progetti comuni in conformità all'art. 6, entro 3 mesi dalla fine di ogni anno all'interno del periodo menzionato dall'art. 16, comma (3) lett. d), il ministero di *resort* trasmette una notificazione alla Commissione Europea nella quale viene precisato:

a) la quantità totale di energia elettrica oppure di riscaldamento o raffrescamento prodotta durante l'anno, da fonti rinnovabili di energia, dall'impianto che ha costituito l'oggetto della notifica; e

b) la quantità di energia elettrica oppure di riscaldamento o raffrescamento prodotta durante l'anno da fonti rinnovabili di energia, dall'impianto in questione, che deve essere presa in considerazione all'interno degli obiettivi nazionali globali di un altro paese membro, in conformità alle condizioni della notifica.

(2) La notificazione viene trasmessa sia al paese membro nel favore del quale è stata fatta la notificazione che alla Commissione Europea.

(3) La quantità di energia elettrica oppure di riscaldamento o raffrescamento da fonti rinnovabili di energia, notificata dalla comma (1) lett. b):

a) viene sottratta dalla quantità di energia elettrica oppure di riscaldamento o raffrescamento da fonti rinnovabili di energia che è presa in considerazione nella valutazione della conformità da parte del paese membro che trasmette la notificazione in base alla comma (1); e

b) viene aggiunta la quantità di energia elettrica oppure di riscaldamento o raffrescamento da fonti rinnovabili di energia che è presa in considerazione nella valutazione della conformità da parte del paese membro che riceve la notificazione in base alla comma (2).

***) Il testo è stato introdotto dalla Legge n. 139/2010 che riguarda la modifica della Legge n. 220/2008 per stabilire il sistema di promozione della produzione dell'energia da fonti rinnovabili di energia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, I° Parte, n. 474 del 9 luglio 2010, di modo che il termine in questione decorra dalla data dell'entrata in vigore della Legge n.139/2010.

Art. 18.

L'energia elettrica da fonti rinnovabili di energia prodotta in un paese terzo è presa in considerazione in quello che riguarda gli obiettivi nazionali globali solamente se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'energia elettrica è consumata all'interno della Comunità, requisito considerato soddisfatto se:

(i) una quantità di energia elettrica equivalente alla quantità di energia elettrica presa in considerazione è stata stabilita nel processo di assegnazione di capacità sulle interconnessioni da parte di tutti gli operatori di trasporto e sistema del paese di origine, dal paese di destinazione e, se pertinente, di ogni paese terzo di transito;

(ii) una quantità di energia elettrica equivalente alla quantità di energia elettrica presa in considerazione è stata stabilita nella bilancia di energia programmata dall'operatore di trasporto e sistema, dalla parte comunitare dell'interconnessione;

(iii) la capacità stabilita e la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia dall'impianto menzionato alla lett. b) si riferisce allo stesso periodo di tempo;

b) l'energia elettrica viene prodotta da un'impianto nuovo che è diventato operativo dopo il 25 giugno 2009, oppure da un'impianto ritecnologizzato, la capacità del quale è stata

aumentata dopo la data in questione, all'interno di un progetto comune, come previsto dalla lett. a); e

c) la quantità di energia elettrica prodotta ed esportata non ha ricevuto alcun altro sostegno da parte di uno schema di sostegno da un paese terzo, a parte l'incentivo per l'investimento offerto per l'impianto.

Art. 19.

In base all'art. 16 comma (2) e all'art. 18 lett. b), le unità di energia da fonti rinnovabili, risultate in seguito all'aumento della capacità di un'impianto, vengono considerate prodotte da un'impianto individuale che è stato messo in funzione alla data in cui ha avuto luogo l'aumento della capacità.

CAPO VIII

Monitoraggio e reporting

Art. 20.

(1) ANRE monitorizza lo sviluppo ed il funzionamento del mercato dei certificati verdi, elabora annualmente e pubblica un rapporto in merito al modo di funzionamento del sistema di promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.

(2) ANRE pubblica ogni anno sul proprio sito, entro il 30 marzo, la percentuale dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del consumo finale lordo di energia, eccetto l'energia elettrica prodotta dalle centrali idroelettriche con potenze installate superiori ai 10 MW, per l'anno precedente.

(3) Trimestralmente, l'ANRE elabora un rapporto in merito al monitoraggio del mercato dell'energia e del mercato dei certificati verdi, rapporto che viene trasmesso alle commissioni di specialità del Parlamento e del ministero di *resort*.

(4) Il ministero di *resort* elabora ogni 2 anni, a partire dal mese di ottobre del 2010, il rapporto con riguardo alla modalità di realizzazione dei bersagli nazionali e ai provvedimenti presi per facilitare l'accesso nella rete dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili di energia, in base ai rapporti ANRE.

"(5) Il rapporto previsto dalla comma (4) specifica:

a) le percentuali settoriali, l'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento, il trasporto, globali, di energia da fonti rinnovabili, dai 2 anni calendaristici precedenti ed i provvedimenti presi o proposti a livello nazionale per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili tenendo presente la traiettoria guida dall'allegato I, parte B della Direttiva 2009/28/CE;

b) l'inserimento ed il funzionamento dei sistemi di promozione e inoltre di altre modalità di promozione dell'energia da fonti rinnovabili e di qualsiasi evoluzione delle misure utilizzate con riguardo a quanto stabilito dal Piano di azione nazionale nel campo dell'energia rinnovabile del paese membro, ed informazioni in merito alla modalità in cui l'energia elettrica che usufruisce di sostegno è fornita ai consumatori finali, come previsto dall'art. 3 comma (6) della Direttiva 2003/54/CE;

c) le modalità in cui sono stati strutturati i sistemi di promozione per prendere in considerazione le applicazioni che utilizzano energia rinnovabile e che offrono dei vantaggi supplementari rispetto ad altre applicazioni paragonabili, avendo però costi più elevati, compresi i biocarburanti ricavati dai rifiuti, dal materiale celluloso di origine non alimentare e dal materiale lignocellulosico;

d) il funzionamento del sistema di garanzie di origine per l'energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento, da fonti rinnovabili di energia ed i provvedimenti presi per garantire la fiabilità e la protezione del sistema contro le frodi;

e) i progressi registrati nella valutazione e nel miglioramento dei procedimenti amministrativi di allontanamento dei potenziali ostacoli identificati nelle regolamentazioni accanto ad un altro genere comparsi nello sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili;

f) i provvedimenti presi per garantire il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili di energia e per migliorare il quadro oppure le norme per sopportare in comune o separatamente i costi previsti dall'art. 16 comma (3) della Direttiva 2009/28/CE;

g) lo sviluppo della disponibilità e dell'utilizzo delle risorse di biomassa a scopo energetico;

h) il prezzo di commercializzazione ed i cambiamenti riguardo l'utilizzo dei terreni associati con l'intensificazione dell'utilizzo della biomassa e delle altre forme di energia da fonti rinnovabili;

i) lo sviluppo e l'utilizzo in comune dei biocarburanti ricavati dai rifiuti, dal materiale celluloso di origine nonalimentare e dal materiale lignocellulosico;

j) l'impatto stimato della produzione di biocarburanti e di bioliquidi sulla biodiversità, sulle risorse d'acqua, sulla qualità dell'acqua e del suolo sul territorio della Romania;

k) la riduzione stimata netta delle emissioni di gas serra grazie all'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili;

l) l'eccesso stimato di produzione di energia da fonti rinnovabili della Romania paragonato con la traiettoria guida, che potrebbe essere trasferito ad altri paesi membri, ed anche il potenziale stimato per progetti comuni, entro l'anno 2020;

m) la richiesta stimata di energia da fonti rinnovabili che deve essere soddisfatta da fonti che non provengono dalla produzione interna, entro l'anno 2020;

n) informazioni relative alla modalità di stimare la quota dei rifiuti biodegradabili dai rifiuti utilizzati per la produzione dell'energia e ai provvedimenti presi per migliorare e verificare queste stime.

(6) All'interno di ogni rapporto si possono correggere i dati dai rapporti precedenti.

Art. 21.

(1) Il ministero di *resort* elabora e notifica alla Commissione Europea, entro il 30 giugno 2010, il Piano di azione nazionale nel campo dell'energia rinnovabile.

(2) Il Piano di azione nazionale nel campo dell'energia rinnovabile menzionato dalla comma (1) stabilisce gli obiettivi nazionali relativi alla quota dell'energia da fonti rinnovabili consumati per il trasporto, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il raffrescamento, nell'anno 2020, tenendo conto degli effetti delle misure di altre politiche con riguardo all'efficienza energetica sul consumo finale di energia, ed i provvedimenti che devono essere presi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali globali, compresa la collaborazione tra le autorità locali, regionali e nazionali, li trasferimenti statistici oppure progetti comuni pianificati, le strategie nazionali di sviluppo delle fonti di biomassa e di impiego di nuove fonti di biomassa destinate ai diversi utilizzi, e inoltre i provvedimenti che devono essere presi secondo la presente legge.

Art. 22.

Nel caso in cui la percentuale dell'energia da fonti rinnovabili diminuisce sotto il valore stabilito dalla traiettoria guida prevista dall'art. 5, in un periodo di 2 anni, il ministero di *resort* elabora e notifica alla Commissione Europea un Piano di azione nazionale nel campo dell'energia rinnovabile modificato, entro il 30 giugno dell'anno successivo, piano nazionale attraverso il quale si stabiliscono le misure adatte e proporzionali per raggiungere entro una data pertinente il valore stabilito nella traiettoria guida.

Art. 23.

Il ministero di *resort* elabora e notifica alla Commissione Europea, prima della data stabilita per l'elaborazione del Piano di azione nazionale nel campo dell'energia rinnovabile, un documento previsionale che indichi:

- a) l'eccesso stimato della propria produzione di energia da fonti rinnovabili paragonato con gli obiettivi guida stabiliti secondo l'allegato I parte B della Direttiva 2009/28/CE, che potrebbe essere trasferito ad altri paesi membri, in conformità all'art. 16-19, ed anche il potenziale stimato per progetti comuni, entro l'anno 2020;
- b) la richiesta stimata di energia da fonti rinnovabili che deve essere soddisfatta da fonti che non provengono dalla produzione interna, entro l'anno 2020;

Art. 23.1.

Il documento previsionale previsto dall' art. 23 si aggiorna nel rapporto menzionato dall'art. 20 comma (4).

CAPO IX

Garanzie di origine per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il raffrescamento, prodotte da fonti rinnovabili di energia

Art. 24.

(1) A scopo di dimostrare ai consumatori finali la quota oppure la quantità di energia da fonti rinnovabili all'interno del misto di energia di un fornitore, si stabilisce il sistema di garanzie di origine della produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità a dei criteri obiettivi, trasparenti e nondiscriminatori.

(2) ANRE elabora il Regolamento di emissione e di monitoraggio delle garanzie di origine, che viene approvato attraverso Decisione del Governo entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge *).

*) Il testo è stato introdotto dalla Legge n. 139/2010 che riguarda la modifica della Legge n. 220/2008 per stabilire il sistema di promozione della produzione dell'energia da fonti rinnovabili di energia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, I° Parte, n. 474 del 9 luglio 2010, di modo che il termine in questione decorra dalla data dell'entrata in vigore della Legge n.139/2010.

CAPO IX 1

Procedimenti amministrativi

Art. 24.1.

(1) Le autorità pubbliche di competenza nel rilasciare delle autorizzazioni, delle licenze, degli avvisi oppure dei certificati per le centrali di produzione dell'energia elettrica, per le reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica oppure per le reti di riscaldamento / raffrescamento che utilizzano fonti rinnovabili di energia anche nei processi di trasformazione della biomassa in biocarburanti oppure altri prodotti energetici, sono obbligate ad emettere questi documenti in base a dei procedimenti specifici elaborati rispettando il principio della proporzionalità e prendendo in considerazione la struttura specifica del settore di energia prodotta da fonti rinnovabili.

(2) Le regolamentazioni previste dalla comma (1) sono obiettive, trasparenti, proporzionali, non fanno nessun tipo di discriminazione tra i richiedenti e tengono conto delle peculiarità di ogni tecnologia che utilizza fonti rinnovabili di energia.

(3) Per gli impianti con potenza installata inferiore a 1 MW e per gli impianti di produzione distribuita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili si stabiliscono dei procedimenti semplificati attraverso le regolamentazioni previste dalla comma (1).

(4) Nelle regolamentazioni e nei codici del campo dell'edilizia si introducono dei provvedimenti per aumentare la percentuale di tutte le tipologie di energia da fonti rinnovabili nel campo dell'edilizia.

Art. 24.2.

Entro il 31 dicembre 2014, le regolamentazioni e/o i codici menzionati dall'art. 241 comma (4) prevedono l'utilizzo dei livelli minimi di energia da fonti rinnovabili di energia nel caso degli edifici nuovi e di quelli esistenti che costituiscono l'oggetto di ristrutturazioni importanti.

CAPO IX 2

Sistemi di certificazione per gli installatori e campagne di informazione

Art. 24.3.

(1) Entro l'anno 2012, le autorità pubbliche di competenza, con il coordinamento del ministero di *resort*, elaborano e mettono alla disposizione degli installatori di bacini e piccole stufe a biomassa ed a sistemi fotovoltaici solari e termici solari, a sistemi geotermici di bassa profondità e pompe di calore, degli schemi di certificazione oppure dei sistemi di certificazione equivalenti.

(2) Gli schemi previsti dalla comma (1) si basano sui criteri previsti dall'allegato parte integrante della presente legge.

(3) La Romania riconosce la certificazione emessa dagli altri paesi membri in conformità ai criteri previsti dalla comma (2).

Art. 24.4.

Le autorità amministrative pubbliche centrali e locali di competenza nel campo della promozione dell'energia da fonti rinnovabili organizzano programmi adatti di informazione, di sensibilizzazione, di guida oppure di formazione in merito ai vantaggi ed agli aspetti pratici dello sviluppo e dell'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili.

CAPO X

L'accesso alla rete elettrica

Art. 25.

(1) I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia hanno priorità all'accesso alla rete di trasporto/distribuzione dell'energia elettrica, nelle condizioni in cui la sicurezza del Sistema Energetico Nazionale non è toccata.

(2) Gli operatori di rete mettono alla disposizione di qualsiasi nuovo produttore di energia da fonti rinnovabili che desidera connettersi al sistema, le informazioni necessarie complete, e anche:

a) una stima globale e dettagliata dei costi della connessione;

b) un periodo ragionevole e preciso per il ricevimento e l'analisi della richiesta di connessione alla rete elettrica;

c) un calendario indicativo ragionevole per qualsiasi connessione proposta alla rete elettrica.

CAPO XI

Disposizioni finali

Art. 26.

(1) ANRE adatta il quadro di regolamentazione necessario all'applicazione della presente legge entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore **).

(2) ANRE elabora il Regolamento di qualificazione dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia per l'applicazione del sistema di promozione, approvato su richiesta del presidente ANRE, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ***).

Art. 27.

Nel caso in cui entro 2 anni consecutivi non si raggiunge il livello delle quote annuali obbligatorie di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili che usufruisce del sistema di promozione, il Governo prenderà dei provvedimenti di stimolo degli investimenti, per far rispettare le disposizioni della presente legge.

Art. 28.

(1) Il quadro di regolamentazione con riguardo alla promozione dell'utilizzo dei biocarburanti e dei bioliquidi, ed anche il modo in cui il loro utilizzo è preso in considerazione nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge, viene elaborato dal ministero di *resort* ed approvato attraverso Decisione del Governo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge****).

(2) Il quadro di regolamentazione con riguardo all'acquisizione eccessiva dei certificati verdi ed ai trasferimenti statistici di energia elettrica da fonti rinnovabili, previste dall'art. 15 comma (1) lett. a), viene elaborato dal ministero di *resort* ed approvato attraverso Decisione del Governo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge****).

NOTA: Riproduciamo qui sotto la menzione in merito alla trasposizione delle norme comunitarie della Legge n. 139/2010 con riguardo alla modifica della Legge n. 220/2008 per stabilire il sistema di promozione dell'energia da fonti rinnovabili di energia:., La presente legge traspone l'art. 14, l'art. 5 comma (1), l'art. 610, l'art. 12, l'art. 15 comma (1) e l'art. 16 comma (2) (6) della Direttiva n. 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 con riguardo alla promozione dell'utiizzo dell'energia da fonti rinnovabili, di modifica ed ulteriormente di abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L n. 140 del 5 giugno 2009. Le disposizioni della Direttiva menzionata che non sono trasposte dalla presente legge verranno trasposte attraverso successive Decisioni del Governo.

**) Il testo è stato modificato dalla Legge n. 139/2010 che riguarda la modifica della Legge n. 220/2008 per stabilire il sistema di promozione della produzione dell'energia da fonti rinnovabili di energia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, I° Parte, n. 474 del 9 luglio 2010, di modo che il termine in questione decorra dalla data dell'entrata in vigore della Legge n.139/2010.

***) Il testo è stato modificato dalla Legge n. 139/2010 che riguarda la modifica della Legge n. 220/2008 per stabilire il sistema di promozione della produzione dell'energia da fonti rinnovabili di energia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, I° Parte, n. 474 del 9 luglio 2010, di modo che il termine in questione decorra dalla data dell'entrata in vigore della Legge n.139/2010.

****) Il testo è stato introdotto dalla Legge n. 139/2010 che riguarda la modifica della Legge n. 220/2008 per stabilire il sistema di promozione della produzione dell'energia da fonti rinnovabili di energia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, I° Parte, n. 474 del 9 luglio 2010, di modo che il termine in questione decorra dalla data dell'entrata in vigore della Legge n.139/2010.